

Fatture elettroniche con più benefici rispetto allo spesometro trimestrale

In alcuni casi i vantaggi fiscali derivanti dall'invio dei dati delle fatture si affiancano a quelli operativi degli studi professionali

/ Robert BRAGA

Con i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate nn. [182070](#) e [182017](#) del 28 ottobre 2016 sono stati aggiunti due ulteriori tasselli per l'attuazione del DLgs. [127/2015](#) in materia di fatturazione elettronica tra "privati" e trasmissione quotidiana dei corrispettivi.

L'invio dei dati delle fatture è stato, poi, reso **obbligatorio** con l'[art. 4](#) del DL n. 193/2016 e con quello che dai più è stato interpretato come un ulteriore aggravio di adempimenti in capo ai contribuenti (e ai professionisti che li assistono), ovvero il c.d. "spesometro trimestrale". Questo adempimento, invece, può divenire un'**opportunità** per tutti quei colleghi che vorranno aderire al DLgs. 127/2015, comunicandone l'opzione entro fine anno.

Nel merito, tralasciando i vantaggi previsti da entrambi i decreti, i maggiori benefici nel DLgs. 127/2015 rispetto a quelli nel DL [193/2016](#) sono i seguenti:

- modalità semplificate di **controlli a distanza**, per non ostacolare lo svolgimento dell'attività economica imprenditoriale (sapere che la probabilità di subire un accesso da parte degli organi preposti al controllo potrebbe ridursi è un fatto da tenere ben in considerazione);
- riduzione di un anno dei termini di accertamento, garantendo la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi di importo superiore a 30 euro;
- **rimborsi IVA** in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale senza bisogno di soddisfare i requisiti di cui all'[art. 30](#) secondo comma del DPR 633/72 (beni ammortizzabili, esportatori abituali, ecc.). Inoltre, nel caso in cui tale credito fosse maggiore di 15.000 euro e il contribuente fosse una ditta individuale o una società ammessa al regime di contabilità semplificata, non occorrerebbe neppure il visto di conformità;
- esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino;
- esonero dallo "spesometro trimestrale" ([art. 21](#) DL n. 78/2010): rimane unicamente l'obbligo di trasmissione trimestrale delle **liquidazioni periodiche**;
- sanzione forfetaria per omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture a partire da 250 euro; invece, nel caso di errori riscontrati nei dati inviati ai sensi del DL 193/2016 è prevista una sanzione minima di 25 euro per singola violazione ed è esplicitamente escluso il beneficio del cumulo giuridico ex [art. 12](#) del DLgs. 472/1997. In fase di avvio del nuovo obbligo eventuali errori formali non sono da escludere e il DLgs. 127/2015 ne minimizza gli eventuali danni;
- **conservazione sostitutiva** delle fatture elettroniche:

in caso di invio delle fatture in formato "xml" tramite il Sistema di Interscambio risultano espressamente assolti gli obblighi fiscali di conservazione ex [art. 3](#) del DM 17 giugno 2014.

Per chi opterà per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture, avvalendosi, altresì, della fatturazione elettronica, un ulteriore beneficio operativo è da ricercarsi nella gestione dei file-fattura in formato "xml" elaborabile, già conosciuti perché utilizzati in questi ultimi due anni per inviare le fatture alla P.A.

I file "xml" permettono, infatti, l'**importazione automatica** in contabilità delle informazioni contenute nelle fatture eliminando il tempo dedicato al data entry.

I risultati dell'Osservatorio "Professionisti & Innovazione Digitale" della School of Management del Politecnico di Milano, elaborati grazie alle risposte pervenute dagli studi professionali, confermano che almeno il 50-60% del tempo in studio è dedicato al maneggio della carta. **Eliminare** quindi il **data entry** significa liberare risorse preziose di studio per dedicarle ad attività più remunerative. Occorre, a tal fine, fermarsi, spiegare ai clienti l'evoluzione normativa in atto, i maggiori costi che dovrebbero sostenere per affrontare il nuovo "spesometro trimestrale" continuando ad utilizzare fatture cartacee, oppure prospettare soluzioni di fatturazione elettronica addirittura da offrire gratuitamente, stanti i benefici operativi anzidetti.

Ulteriori vantaggi si potranno avere con la trasmissione quotidiana dei **corrispettivi** effettuata automaticamente dai nuovi Registratori Telematici installati presso quei clienti oggi obbligati all'uso dei registratori di cassa.

Con l'opzione da esercitare entro fine anno saremo in grado di recuperare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate i dati da importare in contabilità, evitando le difficoltà connesse alla lettura o quadratura dei fogli corrispettivi mensili consegnati dai clienti. Anche in questo caso occorrerà spiegare al cliente che dal 1° gennaio 2017 con l'installazione dei nuovi Registratori Telematici potrà non solo omettere l'emissione degli scontrini, ma addirittura non annotare più la **chiusura giornaliera** del registratore, nonché evitare la consegna in studio del riepilogo mensile.

La digitalizzazione è un dato di fatto che sta entrando "a gamba tesa" negli studi professionali: cerchiamo di non assecondare sempre le reticenze dei clienti dettate per lo più dalla pigrizia di dover mutare il proprio comportamento accompagnandoli nel futuro, oramai prossimo, digitale. Alla fine ci ringrazieranno.